

LIVIA MIGLIARDI ZINGALE/MARIO AMELOTI (GENOVA)

OMOLOGIA E QUIETANZA? A PROPOSITO DI ALCUNE VENDITE DI ETÀ POSTGIUSTINIANA*

L. Migliardi Zingale

Il presente contributo del tutto irritualmente inserito negli Atti del *Symposion* rappresenta un primo se pur parziale approccio al tema che Fritz Mitthof avrebbe dovuto affrontare nel *Vortrag zu Homologie und Quittung. Beobachtungen zur Entwicklung der Beurkundungsformen von privaten Rechtsgeschäften im nachjustinianischen Ägypten*, così annunciato nel programma iniziale poi abbandonato¹.

L'intervento in questione prende spunto da un singolare documento, conservato in un papiro della collezione di Strasburgo, pubblicato da F. Preisigke in una delle primissime annate dell' *Archiv f. Papyrusforschung*² e soltanto un decennio fa ripreso in SB XVIII 13173, con una più precisa datazione³ ed alcune interessanti varianti di lettura⁴: stavo cercando alcuni esempi di vendite di schiavi di età tardoantica per una ricerca in corso, quando ho trovato questo documento, che già ad una superficiale lettura mi sembrava una prima anche se incompleta *Antwort* alle numerose domande sollevate da quel titolo affatto complesso e di non immediata intelleggibilità, che pone a raffronto due termini alquanto disomogenei, quali sono i vocaboli "omologia" e "quietanza", il primo nell'accezione ormai comunemente accolta di generica forma redazionale utilizzata negli strumenti negoziali⁵, il secondo nel suo incontestabile significato di documento che attesta un avvenuto pagamento.

* Per quanto riguarda la prima parte della relazione, fatta da L. Migliardi Zingale, si precisa che per una più agevole discussione sono stati forniti ai simposiasti i testi dei papiri esaminati: essi non vengono qui inseriti, trattandosi di documenti tutti appartenenti a collezioni di facile reperimento.

¹ Lo studioso viennese, come risulta dagli Atti, ha poi inspiegabilmente e senza il necessario preavviso cambiato argomento, dedicando l'attenzione a due frammenti viennesi ancora inediti, riconducibili al Codice Teodosiano e ad una sua *Summa*.

² Si veda *Ein Sklavenkauf des 6. Jahrhunderts (P. gr. Str. Inv. Nr. 1404)*, in *Archiv f. Papyrusforschung* 3 (1906) 415-424, dove lo studioso pubblica il testo in esame attribuendolo al VI secolo, mentre è più probabile una datazione al VII secolo: vedi *infra* nt. 3.

³ Nella riedizione in SB XVIII 13173 è stata suggerita, pur con qualche incertezza, una datazione al 629 d.C.

⁴ Su SB XVIII 13173 vedi anche *BL* 9, 299 e *BL* 10, 218.

⁵ Di diverso avviso sembra essere E. E. Cohen nel contributo *A Legal Fiction: "The Athenian Law of Sale"*, presentato in questo stesso *Symposion*, dove lo studioso sostiene

Nella piccola sfida, che ho accettato di portare avanti dopo l'abbandono di Mitthof e che richiede le specifiche conoscenze del papirologo congiuntamente con quelle del giurista, non potevo non coinvolgere il prof. Amelotti: già in altre occasioni e proprio in due precedenti *Symposia* il mio maestro ed io abbiamo presentato una relazione a due voci in tema di documento e documentazione e quindi ci è parso opportuno approfittare dell'occasione per ritornare su questo tipo di problematiche per noi molto interessanti⁶.

Da parte mia mi limiterò agli aspetti meramente formali del tema, iniziando dalla descrizione del primo testo che ha dato l'avvio alla ricerca, cioè SB XVIII 13173: si tratta di un rotolo verticale, lungo più di tre metri e largo una trentina di centimetri, che conserva il testo di un contratto di vendita, scritto *transversa charta*⁷ nei primi decenni del VII secolo d.C. da un notaio ermpolitano. Mancano alcuni righe nella parte superiore che più non si è conservata, anche se è possibile sulla base dei molti *instrumenta* notarili di questa tarda epoca ricostruire quanto è andato perduto: oltre al probabile *protokollon*, che dopo l'emanazione della Novella 44 di Giustiniano⁸ caratterizza gran parte della documentazione tabellionica orientale fino all'età della dominazione araba con i suoi numerosi esemplari in quest'ultimo caso bilingui, il contratto in esame iniziava di certo con la data, preceduta verosimilmente dall'invocazione alla Trinità e seguita da un prescritto ancora parzialmente leggibile, nel quale dovevano essere indicati compiutamente i nomi dei contraenti, che vengono poi nuovamente ripetuti nel testo del contratto: da un lato i venditori Aurelio Patermouthis e Anatolio, dall'altro l'acquirente Aurelia Isidora.

Stilizzato soggettivamente da parte di chi vende – nel nostro caso si tratta molto probabilmente di due mercanti di schiavi –, il documento utilizza la formula ὁμολογοῦμεν ... πεπρακέναι ... καὶ καταγεγραφεκέναι (rr. 8,16 e 18) che si diffonde nei documenti di vendita soprattutto a partire dalla metà del IV secolo d.C. per diventare, salvo rare eccezioni, la formula costantemente utilizzata in epoca successiva.

invece che il termine *homologhia* significhi “contratto”, sulla base peraltro di poco convincenti argomentazioni.

⁶ Cfr. *Osservazioni sulla duplice scritturazione nei documenti*, in *Symposion 1985. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte*, Köln/Wien 1989, 299-309 e *Syngraphie, cheirographon -testatio, chirographum. Osservazioni in tema di tipologie documentali*, in *Symposion 1988. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte*, Köln/Wien 1990, 297-304 (entrambi gli articoli sono stati ripubblicati in M. Amelotti, *Scritti giuridici*, a cura di L. Migliardi Zingale, Torino 1996, rispettivamente 118-128 e 129-136).

⁷ Si rinvia sul punto a E.G. Turner, *The Terms recto and verso. The Anatomy of the Papyrus Roll*, in *Actes XV Congrès Intern. Pap.*, I, Bruxelles 1978, 26ss.

⁸ Sul cosiddetto *protokollon* si rinvia a L. Migliardi Zingale, *In margine a Nov. Iust. 44.2: to kaloumenon protokollon*, in *Studi in onore di A. Biscardi V*, Milano 1984, 151-175; Ead., *Ancora su to kaloumenon protokollon di Nov. Iust. 44.2*, in *Analecta Papyrologica* 1 (1989) 15-21.

Segue la puntuale e dettagliata descrizione dell'oggetto della *praxis*, una schiavetta dodicenne di origine africana⁹, non sottoposta a diritti altrui¹⁰ ed esente da vizi occulti (rr. 26-34), per il cui acquisto il compratore ha pagato una determinata somma di denaro, che i venditori scrivono di avere già ricevuto in contanti alla presenza dei testimoni (rr. 34-46). Il lunghissimo documento prosegue con una serie di clausole, stilisticamente molto elaborate, attraverso le quali innanzitutto si afferma per l'acquirente la pienezza dei diritti derivanti dalla vendita, e cioè la totale disponibilità del bene e del suo uso, e con le quali si estendono poi tali diritti agli eredi e agli eredi degli eredi (rr. 47-67), insieme con le clausole di garanzia¹¹ e le clausole penali, che prevedono il pagamento del *duplum* non soltanto per quanto concerne la *time* del bene venduto ma anche i cosiddetti *anomalata* (rr. 68-88); il tutto rafforzato dalla formula di giuramento sulla *hagia kai homoousios Trias* e sulla *basilike soteria*¹² (rr. 88-89), completata dalla clausola *praxis* e dalla clausola stipulatoria (rr. 90-99).

Il testo del contratto, redatto in unico esemplare¹³, si chiude nel segno della croce e ancora nel nome della Trinità con l'indicazione della data e del luogo di redazione (rr. 99-102), cui fanno seguito le sottoscrizioni dei due venditori – allografa la prima, mentre la seconda è autografa – e le *hypographai* dei cinque testimoni presenti alla vendita e alla dazione del prezzo, insieme con la *completio* del tabellone che ha confezionato l'*instrumentum*, materialmente scritto da mano diversa, riconducibile ad un qualche impiegato del suo ufficio.

Fino a questo punto il documento di Strasburgo (SB XVIII 13173) si presenta dunque come una delle numerose vendite notarili restituite dall'Egitto tardobizantino, che possiamo agevolmente trovare nelle raccolte papirologiche più

⁹ Per il commercio di schiavi africani in Egitto si veda orientativamente R. Holton Pierce, *A Sale of an Aloadian Slave Girl. A Reexamination of Papyrus Strassburg Inv. 1404*, in *Symb. Osl.* 70 (1995), 148-166, dove l'A. ripropone peraltro ancora il testo edito dal Preisigke, di cui offre anche una traduzione inglese, senza le correzioni in seguito apportate soprattutto per quanto riguarda la datazione.

¹⁰ Sulla clausola di evizione si veda H.-A. Rupprecht, *Die Eviktionshaftung in der Kautelarpraxis der graeco-ägyptischen Papyri*, in *Studi in onore di A. Biscardi*, III, Milano 1984, 463-479.

¹¹ Su queste clausole, accanto al contributo di H.-A. Rupprecht, *Die Bebaiosis. Zur Entwicklung und den räumlich-zeitlichen Varianten einer Urkundsklausel in den graeco-ägyptischen Papyri*, in *Studi in onore di C. Sanfilippo*, III, Milano 1983, 613-625, che si ferma peraltro all'età diocleziana, si legga il recente saggio di D. Nörr, *Iurisprudentia universalis von Schreiberhand: zur katharopoiesis-Klausel*, in *Iurisprudentia universalis. Festschrift f. Theo Mayer-Maly zum 70. Geburtstag*, Köln/Weimar/Wien 2002, 529-547.

¹² Sull'invocazione della *soteria* imperiale, che a partire dall'età giustiniana si diffonde ampiamente in Egitto nelle formule di giuramento, si veda K.A. Worp, *Byzantine Imperial Titulature in the Greek Documentary Papyri. The Oath Formulas*, in *ZPE* 45 (1982) 199-223.

¹³ Questa precisazione, fatta nei rr. 21-22, suggerisce che il documento di vendita sia nelle mani del solo acquirente.

note, dai P. Mon. I ai P. Lond. V¹⁴, dai P. Par. I ai P. Cairo Masp. e ai P. Mich. XIII, e la cui struttura può essere ricondotta a questo schema:

- data
- prescritto epistolare con i nomi dei contraenti;
- dichiarazione soggettiva, con la quale il venditore dichiara di avere venduto un determinato bene;
- descrizione dettagliata del bene venduto, seguita dall'affermazione di avere già ricevuto in contanti il prezzo della vendita;
- serie di clausole più o meno elaborate, che vanno da quelle di garanzia a quelle penali, a quella stipulatoria;
- sottoscrizione autografa o allografa del venditore;
- sottoscrizioni dei testimoni presenti alla vendita e alla dazione del prezzo;
- *completio* notarile.

Confrontato con questi documenti il papiro di Strasburgo (SB XVIII 13173) presenta peraltro un elemento che lo diversifica nettamente dagli altri: dopo il r. 121, in cui si individua pur con alcune incertezze nella lettura del nome la sottoscrizione notarile¹⁵ che completa come di consueto gli *instrumenta publice confecta*, il lungo rotolo papiraceo conserva infatti, ben distanziata dal testo del contratto, la quietanza nella quale i venditori scrivono di aver ricevuto dall'acquirente la somma di denaro che costituisce il prezzo di quella *prasis*.

Redatta lo stesso giorno dallo stesso *symbolaiographos*, che ha confezionato il documento contrattuale, utilizzando una formulazione pressoché analoga ma ovviamente assai più concisa – 40 rr. contro i 120 rr. del contratto –, anche l'*apoche* si chiude con le sottoscrizioni dei venditori e dei cinque testimoni insieme con la *completio* notarile, in una sequenza soltanto di poco differente per quanto riguarda le

¹⁴ Particolarmente interessanti, anche per la loro completezza, sono i contratti di vendita conservati in un archivio familiare, edito in parte nella collezione monacense, in parte nella raccolta londinese: per la curiosa storia dell'acquisto e della pubblicazione di questo archivio, proveniente da Syene e databile agli ultimi decenni del VI secolo d.C., si rinvia specificamente a J.J. Farber/B. Porten, *The Paternmouthis Archive: A Third Look*, in *BASP* 23 (1986) 81-97.

Da notare, per quanto riguarda la redazione notarile di questi contratti, che in alcuni di essi rimangono ancora tracce dell'originario *protokollon* sul quale sono stati confezionati gli *instrumenta* negoziali: si veda ad esempio P. Mon. I 9, la cui striscia protocollare è stata riconosciuta nel frammento pubblicato in P. Lond. V 1734.

¹⁵ In luogo di Ioannes (vedi *ed. princ.*) è stato successivamente letto il nome Isakos: per questa rilettura si rinvia a J.M. Diethart/K.A. Worp, *Notarsunterschriften im byzantinischen Ägypten <Byz. Not>*, Wien 1986, 66.

Sotto la *completio* notarile è presente una 'Wellenlinie', cioè una linea ondulata che si ritrova anche sotto il r. 161, che conserva la sottoscrizione apposta dallo stesso notaio in calce alla quietanza: su questa caratteristica che si ritrova in molti altri documenti tabellionici si rimanda alle osservazioni di H. Harrauer in *Miscellanea Papyrologica = Pap. Flor.* VII, p. 125.

hypographai dei *martyres*: alquanto stranamente i primi due testimoni sottoscrivono infatti tra l'*hypographe* allografa del primo venditore e l'*hypographe* di chi scrive per lui che è analfabeta.

La singolare presenza nel papiro di Strasburgo di questa ricevuta, scritta sullo stesso rotolo contenente l'atto di vendita, e della quale non sembra di poter cogliere il valore e la funzione – come si vedrà più oltre nella parte della relazione svolta dal prof. Amelotti – mi ha condotto allora ad uno spoglio febbrile della documentazione papirologica alla ricerca di altre possibili testimonianze e proprio pochi giorni prima della partenza per il nostro *Symposion* sono riuscita a rintracciare un solo altro caso, dove insieme con il contratto di vendita c'è anche la quietanza.

Si tratta di un papiro pubblicato di recente nella collezione di Berlino (BGU XVII 2698), che conserva il testo purtroppo gravemente lacunoso di un 'Kaufvertrag über einen Hausteil' di provenienza ermopolitana, databile per le sue peculiarità grafiche e stilistiche alla prima metà del VII secolo d.C. e anch'esso confezionato da un notaio.

Nella parte superiore del rotolo, che è andata perduta, esso doveva contenere, insieme al probabile *protokollon*, la data, il prescritto espresso in forma epistolare con i nomi dei contraenti, l'inizio del contratto vero e proprio, stilizzato soggettivamente da parte del venditore, secondo la consueta formula ὁμολογῶ ... πεπρακέναι ... καὶ καταγεγραφήκηναι, seguito dalla dettagliata descrizione della cosa venduta.

Nella parte a noi rimasta, dopo l'indicazione del prezzo di vendita già ricevuto in contanti, si sono conservate in modo frammentario se pure facilmente integrabili tutte le clausole di garanzia che caratterizzano in questa età con la loro formulazione assai complessa ed elaborata questo tipo di negozio, fino alle sottoscrizioni del venditore, dei cinque testimoni e del notaio che ha confezionato l'atto.

Ciò che peraltro maggiormente interessa è a questo punto la presenza della quietanza di pagamento del prezzo: scritta sullo stesso rotolo che contiene il testo del contratto di vendita, essa appare stilizzata secondo un formulario che richiama assai da vicino la ricevuta già sopra esaminata in SB XVIII 13173. Fortunatamente per noi nell'*apoche* berlinese si può leggere ancora compiutamente la forma πεπλήρωμαι, usata dal venditore per indicare che ha ricevuto dall'acquirente la τιμή della vendita, e questo potrebbe suggerire un'eguale integrazione per l'*apoche* di Strasburgo che al riguardo è invece lacunosa¹⁶.

Ma perché a differenza dei tanti coevi documenti di vendita restituiti dalle fonti papirologiche i due papiri sopra indagati – ai quali forse lo spoglio ancora in corso potrà aggiungere qualche altro esemplare – presentano insieme con il testo del contratto anche la ricevuta, che non appare di per sé necessaria, dal momento che già nell'atto di vendita, scritto in unico esemplare e formulato dal punto di vista del solo

¹⁶ Sulla base di un più attento riscontro sono possibili altre integrazioni, che peraltro non rilevano per la presente discussione.

venditore, quest'ultimo non si limita a dichiarare di aver venduto la cosa ma scrive anche di avere ricevuto in contanti il relativo prezzo?

Lasciando per ora aperto l'interrogativo, passo la parola al prof. Amelotti.

* * *

M. Amelotti

Ai papiri in esame appare riferibile il titolo 'omologia e quietanza'. Ma lo stesso titolo appare criticabile perché associa due entità non omogenee.

Quietanza ha un significato sostanziale: è un documento che dà atto di un avvenuto pagamento, sia che questo derivi dall'assolvimento di un'obbligazione (ad esempio restituzione di un mutuo o versamento del canone di affitto) o da altre cause (ad esempio da un'offerta spontanea: è il caso di PSI VII 786 del 581 d.C. che parla di offerta ad un monastero). La sua redazione può variare. Il suo nome tecnico è ora *apodeixis*¹⁷.

Omologia ha un significato formale. Dopo lo studio del von Soden e le osservazioni del Hengstl e del Rupprecht la conclusione è così sintetizzata dal Wolff: la *homologia* non è un tipo di documento, tanto meno riservato ad un ambito limitato di negozi, ma è una forma di dichiarazione, importante sul piano giuridico, non ristretta a determinati contenuti né legata a determinate forme esterne. Neppure significa promettere – precisa già il von Soden – nel senso di assunzione di un'obbligazione. Ricorrente nei papiri di età tolemaica e romana, l'uso della *homologia* si generalizza nell'età bizantina¹⁸.

Venendo appunto ai documenti bizantini, che presentano redazioni ormai stabilizzate ad opera del notariato, a partire da quello costantinopolitano – come già osservato dal Wolff¹⁹ – l'omologia si presenta in forma soggettiva, ὁμολογῶ, ὁμολογοῦμεν, per esprimere una dichiarazione solenne della o delle parti, in particolare nei contratti ma anche in negozi unilaterali.

Nei nostri papiri di vendita i venditori dichiarano di aver venduto la cosa, per la quale hanno ricevuto in contanti il prezzo. In un atto di manomissione – P. Köln III 157 + IV *addendum* del 589 d.C. – un monaco saluta un suo schiavo col solito χαίρειν e per la salvezza della sua anima lo pone in libertà, κατέστησα ἐλεύθερον. Allo scopo, ripetendosi, dichiara con piena volontà di renderlo libero, ὁμολογῶ

¹⁷ Sul tema cfr. H.-A. Rupprecht, *Studien zur Quittung im Recht der graeco-ägyptischen Papyri*, München 1971.

¹⁸ Cfr. H. von Soden, *Untersuchungen zur Homologie in den griechischen Papyri Ägyptens bis Diokletian*, Köln/Wien 1973, con le recensioni di J. Hengstl, *Iura*, 24 (1973) 319ss., e di H.-A. Rupprecht, *ZSS*, 92 (1975) 280ss.; H.J. Wolff, *Das Recht der griechischen Papyri Ägyptens in der Zeit der Ptolemaer und des Prinzipats*, II, München 1978, 140s.

¹⁹ Cfr. H.J. Wolff, *Der byzantinische Urkundenstil Ägyptens im Lichte der Funde von Nessana und Dura*, in *RIDA* 3e S., 8 (1961) 115ss.; M. Amelotti, *L'età romana*, in M. Amelotti/G. Costamagna, *Alle origini del notariato italiano*, Roma 1975, 52s., 86.

καταστήσαι ἐλεύθερον. Il documento esprime bene il valore solenne attribuito all'omologia.

Tale solennità è normalmente concretata dal giuramento sulla Trinità e sulla *nike* e *soteria* dell'imperatore, dall'eventuale clausola penale, dalle ricorrenti clausole *kyria* e stipulatoria. E' vero peraltro che sul preciso piano dell'efficacia processuale, ai sensi della Novella 73 di Giustiniano, quello che conta, rispetto alla mera scrittura privata o al documento solo testimoniale, è l'essere il documento tabellionico, cioè *instrumentum publice confectum*, o addirittura essere *instrumentum publicum*²⁰. Ora, se quest'ultimo è inconsueto alla prassi bizantina, abituale è invece il documento conchiuso dalla *completio* notarile. Ma già l'uso della *homologia* doveva servire a assicurare le parti. Tanto vero che – ripeto – è presente in quasi tutti i documenti bizantini e sovente il documento intero è detto per antonomasia *homologia*²¹. Sopravvivono accanto poche forme di redazione diversa: così per il testamento e talora per l'affitto. Ma per quest'ultimo, se sopravvive l'*hypomnema*, con le parole ἐπιδέχομαι μισθώσασθαι, si usa anche e forse più spesso ὁμολογῶ μεμισθῶσθαι²².

Stando così le cose dire 'omologia e ricevuta' non significa nulla, specie poi se si considera che anche le ricevute possono essere espresse col verbo *homologhein*. Lo erano già in età tolemaica e romana, in forma oggettiva (ὁμολογῶ ἀπέχειν), anche se i documenti bizantini appaiono preferire la formulazione diretta 'ho ricevuto'²³.

Il titolo deve essere comunque un altro e nulla risolve parlare invece di chirografo o, più prudentemente, di forma chirografaria o epistolare, considerando che i documenti bizantini iniziano generalmente, dopo un'invocazione religiosa e la data, con una formula di saluto chiusa da *chairein*. Siamo sempre nell'impreciso e nel generico. Nei nostri due casi bene hanno fatto il *Sammelbuch* a parlare concretamente di 'Sklavenkauf' e le *Berliner Griechische Urkunden* di 'Kaufvertrag

²⁰ Sulla Novella 73 cfr. M. Amelotti, *L'età romana* cit., 41ss.; 83; H.A. Ankum, *Les tabellions romains, ancêtres directs des notaires modernes*, in *Atlas du Notariat – Atlas van het Notariaat*, Deventer 1989, 33ss.

²¹ Numerosi esempi di quest'uso di ὁμολογία, ο ἔγγραφος ὁμολογία, in riferimento a documenti bizantini si trovano nel I volume dei *Select Papyri* di Hunt ed Edgar e nei *Negotia* dell'Arangio-Ruiz. Vedi rispettivamente nrr. 11, 24, 25, 61, 86 e 22, 23, 67 (= 86 cit.), 68, 115, 158, 179, 184. Nelle traduzioni rispettivamente inglese e latina si propongono 'agreement', 'written agreement', 'acknowledgement' e *scriptura, scripta declaratio*. Alcune volte ὁμολογία è precisata dal nome in genitivo o in forma aggettivale del negozio: ὁμολογία τοῦ κομπρομίσσου, τῆς ἀποζυγῆς καὶ διαίσεως τοῦτου τοῦ ῥεπουδίου, τῆς ἀμερμνείας, ἐμφυτευτικῆ ὁμολογία, διαλυτικῆ ὁμολογία e ὁμολογία τῆς διαλύσεως.

²² Sempre per fare degli esempi, si confronti Sel. Pap. I 47 col nr. 48 e con Mitteis, Chrest. 278 e 279.

²³ Così BGU XVII 2698 e plausibilmente SB XVIII 13173, nella seconda parte contenente la ricevuta, hanno πεπλήρωμαι, e PSI VII 786 presenta ἔσχον καὶ ἐπληρώθην.

über einen Hausteil’, ma andava magari aggiunto ‘und Quittung’. Negli altri casi conviene pure attenersi alla realtà sostanziale.

A questo punto sorge un ultimo problema. Se nei nostri documenti, e in generale nei contratti di compravendita, i venditori dichiarano solennemente di aver venduto la cosa, per la quale hanno ricevuto in contanti il prezzo, a che serve un’ulteriore ricevuta? Al riguardo, riferendosi ai papiri di età tolemaica e romana, ha scritto il Rupprecht che le ricevute di pagamento del prezzo da parte del compratore possono restare fuori dalla sua trattazione, perché la compravendita di diritto greco si collega alla nozione di acquisto in contanti e non presenta alcun carattere obbligatorio. Ciò vale anche se sia stata data un’arra. Le autonome ricevute del prezzo che talora si trovano servono solo a provarne il pagamento e con ciò l’acquisto della proprietà²⁴.

Aggiungo da parte mia che anche i documenti occidentali dell’età del principato, prettamente di diritto romano, attestano l’adempita compravendita e non già la sola pattuizione del contratto consensuale²⁵. A queste pur diverse tradizioni si attengono i documenti bizantini. Solo usi particolari possono dunque spiegare una ricevuta del prezzo. Ma quali nei nostri due casi? O questione di stile locale nei due casi ermopolitani? Probabile comunque che la ricevuta venisse staccata, funzionando per l’acquirente da ulteriore garanzia, come testualmente è scritto (*asphaleia* in entrambi i papiri).

²⁴ Rupprecht, *Quittung* cit., 54.

²⁵ Faccio rinvio ad altro scritto – *Asiatici, egiziani e ius romano in una tavoletta ravennate del II secolo d.C.: a proposito di SB III. 6304*, in *Aeg.* 82 (2002), 119-130 – per una critica al sottile tentativo dell’Arangio-Ruiz, svolto nei *Negotia* e argomentato in *La compravendita in diritto romano*, I², Napoli 1954, 182ss., di distinguere tra documenti di compravendita a contanti e documenti del contratto di compravendita. Tutti in realtà danno atto che la cosa è stata consegnata e il prezzo è stato pagato. Un discorso da ripetere per le più tarde vendite attestate nei papiri ravennati.

BIBLIOGRAFIA

- Amelotti M. (1975), *L'età romana*, in M. Amelotti/G. Costamagna *Alle origini del notariato italiano*, Roma.
- (1996), *Scritti giuridici*, a cura di L. Migliardi Zingale, Torino.
- Amelotti M./Migliardi Zingale L. (1989), *Osservazioni sulla duplice scritturazione nei documenti*, in *Symposion 1985. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte*, Köln/Wien: 299-309.
- Amelotti M./Migliardi Zingale L. (1990), *Syngraphe, cheirographon – testatio, chirographum. Osservazioni in tema di tipologie documentali*, in *Symposion 1988. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte*, Köln/Wien: 297-304.
- Ankum H.A. (1989), *Les tabellions romains, ancêtres directs des notaires modernes*, in *Atlas du Notariat – Atlas van het Notariaat*, Deventer: 33ss.
- Arangio-Ruiz V. (1954), *La compravendita in diritto romano*, I², Napoli.
- Diethart J.M./Worp K.A. (1986), *Notarsunterschriften im byzantinischen Ägypten <Byz. Not>*, Wien: 66.
- Farber J.J./Porten B. (1986), *The Paternmouthis Archive: A Third Look*, in *BASP* 23: 81-97.
- Hengstl J. (1973), *Iura*, 24: 319ss.
- Holton Pierce R. (1995), *A Sale of an Alodian Slave Girl: A Reexamination of Papyrus Strassburg Inv. 1404*, in *Symb. Osl.* 70: 148-166.
- Migliardi Zingale L. (1984), *In margine a Nov. Iust. 44.2: to kaloumenon protokollon*, in *Studi in onore di A. Biscardi V*, Milano: 151-175.
- (1990), *Ancora su to kaloumenon protokollon di Nov. Iust. 44.2*, in *Analecta Papyrologica* 1: 15-21.
- Nörr D. (2002), *Iurisprudentia universalis von Schreiberhand: zur katharopoiesis-Klausel*, in *Iurisprudentia universalis. Festschrift f. Theo Mayer-Maly zum 70. Geburtstag*, Köln/Weimar/Wien: 529-547.
- Preisigke F., *Ein Sklavenkauf des 6. Jahrhunderts (P. gr. Str. Inv. Nr. 1404)*, *Archiv f. Papyrusforschung* 3: 415-424.
- Rupprecht H.-A. (1971), *Studien zur Quittung im Recht der graeco-ägyptischen Papyri*, München.
- (1975), *ZSS*, 92: 280ss.
- (1983), *Die Bebaiosis. Zur Entwicklung und den räumlich-zeitlichen Varianten einer Urkundsklausel in den graeco-ägyptischen Papyri*, in *Studi in onore di C. Sanfilippo*, III, Milano: 613-625.
- (1984), *Die Eviktionshaftung in der Kautelarpraxis der graeco-ägyptischen Papyri*, in *Studi in onore di A. Biscardi*, III, Milano: 463-479.

- Turner E.G., (1978), *The Terms recto and verso. The Anatomy of the Papyrus Roll*, in *Actes XV Congrès Intern. Pap.*, I, Bruxelles: 26ss. (trad. ital. 1984, "Recto" e "Verso". *Anatomia del rotolo di papiro*, Firenze).
- Von Soden H. (1973), *Untersuchungen zur Homologie in den griechischen Papyri Ägyptens bis Diokletian*, Köln-Wien 1973.
- Wolff H.J. (1961), *Der byzantinische Urkundenstil Ägyptens im Lichte der Funde von Nessana und Dura*, in *RIDA* 3e S., 8: 115ss.
- (1978), *Das Recht der griechischen Papyri Ägyptens in der Zeit der Ptolemaeer und des Prinzipats*, II, München.
- Worp K.A. (1982), *Byzantine Imperial Titulature in the Greek Documentary Papyri. The Oath Formulas*, in *ZPE* 45: 199-223.